

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Ordinanza n. 9 del 29 Marzo 2021**

**Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. Proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale. Modifica e sostituzione della formulazione del comma 4 dell'articolo 12, del comma 4 dell'articolo 13, dell'ultimo alinea del comma 4 dell'art. 19 dell'Ordinanza.**

Visto dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Viste le Decisioni della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato C(2012)9471 final e C(2012)9853 final;

Vista, altresì, la Decisione della Commissione Europea C(2016)2870 final con la quale i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9471 final per il pagamento degli aiuti compensativi sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE;

Richiamata la propria Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e la riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi” e s.m.i.;

Ritenuto necessario dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-Romagna e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse;

Visto il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha disposto (con l'art, 15, comma 6) che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Visto, altresì, l’art. 17 comma 1bis del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (20G00206)” convertito, con modifiche, nella L. 26 febbraio 2021 n. 21, che proroga al 31 dicembre 2022 il termine per l’utilizzo delle somme depositate sui conti correnti bancari, sulla base degli stati di avanzamento lavori per le imprese agricole ed agroindustriali;

Considerato che:

- a tutt’oggi, persiste un’emergenza sanitaria, a carattere particolarmente diffusivo che coinvolge l’intero paese, anche dal punto di vista produttivo, e che ha aggravato le difficoltà incontrate dalle imprese per il completamento dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute;
- si ritiene necessario, al fine del completo riavvio delle attività produttive del territorio, prorogare i termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale a prescindere dalla data di concessione del contributo, per le imprese e le persone fisiche di tutti i settori, comprese le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE;

- si ritiene, altresì, opportuno consentire, ai beneficiari di presentare richiesta motivata di ulteriore proroga, oltre le ipotesi generali di cui al precedente alinea, esclusivamente in casi di interventi già avviati e in via di realizzazione, sulla base di una relazione dettagliata con relativo cronoprogramma, che descriva e motivi, per ogni fase, le cause del ritardo nella realizzazione degli interventi;

Ritenuto necessario, conseguentemente, procedere alla modifica dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm, al fine di attuare gli obiettivi sopra indicati;

Tutto ciò premesso e considerato

### **DISPONE**

1. di prorogare i termini previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per tutte le tipologie di interventi di cui all'art. 2, comma 2 lett. a), b), c) ,d) ed e), secondo la seguente tempistica:
  - Per le imprese e le persone fisiche di tutti i settori, ad eccezione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE e delle persone fisiche dell'area agricoltura e agroindustria, a prescindere dalla data di concessione del contributo:
    - prorogare al **31 ottobre 2021** sia il termine di conclusione degli interventi che il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale;
  - Per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE e per le persone fisiche dell'area agricoltura e agroindustria, **che abbiano presentato almeno uno Stato Avanzamento Lavori:**
    - prorogare al **31 marzo 2022** sia il termine di conclusione degli interventi che il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale;
  - Per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE e per le persone fisiche dell'area agricoltura e agroindustria, **che non abbiano presentato almeno uno Stato Avanzamento Lavori:**

- prorogare al **31 agosto 2022** sia il termine di conclusione degli interventi che il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale;

2. di sostituire il comma 4 dell'art. 12 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. con la seguente formulazione:

“4. I suddetti termini possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con provvedimento del Commissario, fermo restando per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE il termine del 31 dicembre 2022 di cui all'art. 17 comma 1bis del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, per la conclusione dell'erogazione del saldo. A tal fine i beneficiari potranno presentare richiesta motivata di proroga, esclusivamente in caso di interventi già avviati e in via di realizzazione, sulla base di una relazione dettagliata con relativo cronoprogramma, che descriva e motivi, per ogni fase, le cause del ritardo nella realizzazione degli interventi

Ogni variazione relativa all'impresa affidataria e a quelle esecutrici dei lavori nonché relativa all'impresa affidataria dei prefabbricati deve essere comunicata nei modi e in osservanza del successivo art. 19 della presente Ordinanza.”;

3. di sostituire il comma 4 dell'art. 13 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. con la seguente formulazione:

“4. I suddetti termini possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con provvedimento del Commissario, fermo restando per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE il termine del 31 dicembre 2022 di cui all'art. 17 comma 1bis del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, per la conclusione dell'erogazione del saldo. A tal fine i beneficiari potranno presentare richiesta motivata di proroga, esclusivamente in caso di interventi già avviati e in via di realizzazione, sulla base di una relazione dettagliata con relativo cronoprogramma, che descriva e motivi, per ogni fase, le cause del ritardo nella realizzazione degli interventi”;

4. di sostituire l'ultimo alinea del comma 4 dell'art. 19 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. con la seguente formulazione:

“ - presentare la documentazione necessaria alla rendicontazione del saldo degli interventi:

- entro il **31 ottobre 2021** per le imprese e le persone fisiche di tutti i settori, ad esclusione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE e delle persone fisiche dell'area agricoltura e agroindustria, a prescindere dalla data di concessione del contributo.
  - entro il **31 marzo 2022** per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE e per le persone fisiche dell'area agricoltura e agroindustria, **che abbiano presentato almeno uno Stato Avanzamento Lavori**, a prescindere dalla data di concessione di contributo.
  - entro il **31 agosto 2022** per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE e per le persone fisiche dell'area agricoltura e agroindustria, **che non abbiano presentato almeno uno Stato Avanzamento Lavori.**”
5. di dare atto che, in caso di contributi in corso di concessione od erogazione, la dichiarazione dei beneficiari relativa ai termini di fine lavori, per le imprese e per le persone fisiche si intende d'ufficio riferita ai termini di cui alla presente ordinanza;
6. di mantenere inalterata in ogni sua altra parte la propria Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i, ad eccezione di quanto previsto ai punti precedenti.

Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)